

Avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

Via VIII Traversa 179 – 95032 Belpasso (CT)
Cell. 393.0674062 – Fax: 1782732153
PEC: aureliano.laudani@pec.ordineavvocaticatania.it

Avv. Sandro Giacobbe

Via V. Giuffrida 2/B – 95128 Catania
Cell. 328.2404045 – Fax: 0935.639648
PEC: sandrogiacobbe@pec.ordineavvocaticatania.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

**** *** ****

Ricorso

Istanza di sospensione cautelare

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 52, co. 2, c.p.a.

PER: CONSOLI Gino Alfio, C.F. CNSGLF88C03C351U, nato a Catania il 03.03.1988 e residente in Belpasso (CT) alla Via II Retta Levante n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani, C.F. LDNLGS85S03G371E, e dall'Avv. Sandro Giacobbe, C.F. GCBSDR81D24F892F, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, sito in Belpasso (CT), alla Via VIII Traversa n. 179 (si dichiara, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni di segreteria ai seguenti indirizzi PEC: aureliano.laudani@pec.ordineavvocaticatania.it - sandrogiacobbe@pec.ordineavvocaticatania.it, ovvero ai nn. di Fax: 1782732153 - 0935.639648);

- ricorrente -

CONTRO

- **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è *ope legis* domiciliato;

- resistente -

- **Scansante Fabio**, C.F. SCNFBA94H22F158N, nato a Messina il 22.06.1994 e residente a Nizza di Sicilia (ME) alla Via XX Settembre n. 24;
- **Licciardi Mirko**, C.F. LCCMRK92A22F839Q, nato a Napoli il 22.01.1992 e residente a Frattamaggiore (NA) alla Via Enrico Toti n. 1;

- controinteressati -

per l'annullamento

previa sospensione cautelare degli effetti

- della graduatoria definitiva del Concorso a n. 300 posti, elevati a n. 424 posti, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, indetto con Decreto del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2015 - IV serie speciale, approvata con Decreto del 19 dicembre 2017, pubblicato in data 15 febbraio 2018 con avviso sul portale istituzionale www.giustizia.it, nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente la posizione n. 467 senza il riconoscimento del titolo di preferenza per avere un figlio a carico, con conseguente illegittima postergazione rispetto alla posizione di effettiva spettanza;
- dell'art. 7 del Decreto del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2015 - IV serie speciale, nella parte in cui, al comma 2, prevede che qualora i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni non siano espressamente dichiarati nella domanda stessa non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale;
- della nota inviata a mezzo mail del 21.02.2018 dall'Ufficio Concorsi dell'Amministrazione resistente (concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it) con cui si rigetta la richiesta del ricorrente di riconoscimento del titolo preferenziale e della dovuta ricollocazione alla giusta posizione in graduatoria;
- dei verbali e della scheda istruttoria della commissione esaminatrice (sconosciuti al ricorrente) che concernono la valutazione della posizione e dei titoli vantati dal ricorrente nelle parti in cui non è stato riconosciuto il titolo di preferenza spettante al ricorrente per avere un figlio a carico;
- ove occorra, del modello di domanda di partecipazione al concorso allegato al bando di concorso, nella parte in cui prevede di apporre un'ulteriore spunta sulla casella indicante il possesso dei titoli di preferenza in aggiunta all'indicazione del numero di figli;
- degli eventuali provvedimenti di scorrimento della graduatoria definitiva, per quanto di interesse del ricorrente;
- di ogni altro atto o provvedimento, anche non conosciuto, ivi compreso, ove occorra, il modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà consegnato in sede di accertamento psico-fisico ed attitudinale di cui all'art. 14, comma 1, punto 1) del bando di concorso

per quanto di interesse, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, e per quanto di occorrenza.

FATTO

Con Decreto del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2015 - IV serie speciale, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 300 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile, riservato ai sensi dell'articolo 2199, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, i quali, se in servizio, avessero già svolto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, avessero già concluso tale ferma di un anno.

Con detto decreto si è previsto, all'art. 1, che i *“300 candidati saranno nominati allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma prefissata di un anno”*.

L'art. 5 (Domanda di partecipazione), al comma 1, ha previsto che *“La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Ministero della Giustizia http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il termine di giorni trenta, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami””*.

Per quanto concerne il contenuto della domanda di partecipazione, il citato decreto, all'art. 7 (Compilazione della domanda), comma 2, ha così disposto: *“Nella domanda dovrà essere indicato l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.”*

Il successivo art. 14 (Documentazione Amministrativa), ha previsto che *“Ai candidati risultati idonei verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall'Amministrazione penitenziaria: 1. un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e consegnato in sede di esame*

di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica del proprio documento d'identità, con il quale egli attesti i requisiti per la partecipazione alle riserve dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e quelli necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione medesima”.

L'odierno ricorrente, possedendo i requisiti previsti dal bando di cui al citato Decreto del 19 giugno 2015, ha inviato in data 26 agosto 2015 la domanda di partecipazione al concorso, contenente tutti i dati e le informazioni richieste dall'art. 7 del Bando di concorso rubricato “Compilazione della domanda”, fra cui anche l'indicazione del possesso dei titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Nello specifico, il ricorrente ha dichiarato in seno alla domanda di partecipazione di essere coniugato e di avere un figlio a carico (cfr. domanda di partecipazione del ricorrente).

In data 15 marzo 2016, con Decreto del 8 marzo 2016 è stato fissato il diario delle prove scritte.

In data 21 aprile 2016, alle ore 12:00, il ricorrente si è recato a sostenere la prova scritta d'esame presso la Fiera di Roma, Via A.G. Eiffel, Padiglione n. 1, ingresso EST – ROMA.

Successivamente, in data 6 maggio 2016, veniva disposta la sospensione della pubblicazione dei risultati della prova d'esame e, in data 8 luglio 2016, la sospensione della procedura concorsuale in attesa degli sviluppi delle indagini in corso di svolgimento da parte della magistratura penale.

In data 15 giugno 2017 veniva disposto l'annullamento e la reiterazione delle prove di esame.

Pertanto, in data 22 giugno 2017, veniva stilato un nuovo diario delle prove scritte.

In data 17 luglio 2017, l'odierno ricorrente si è recato, quindi, a ripetere la prova d'esame, presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell'Amministrazione penitenziaria di Roma, Via di Brava n. 99.

All'esito della prova scritta, siccome disposta dall'Amministrazione, il ricorrente

è risultato essere in posizione n. 665 e quindi idoneo ammesso alla fase successiva del concorso.

Con Decreto del 13 novembre 2017, pubblicato in G.U. n. 89 del 21.11.2017, i posti a concorso sono stati aumentati dai previsti 300 a 424 (cfr. Decreto del 13 novembre 2017 allegato).

In seguito, nella data del 25 novembre 2017, presso gli istituti penitenziari Bicocca di Catania, l'odierno ricorrente ritirava a mani la lettera di convocazione per la verifica del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali previsti dal bando, da effettuarsi nei giorni 9 e 10 gennaio 2018 presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell'Amministrazione penitenziaria di Roma, Via di Brava, 99.

In data 28 dicembre 2017, senza nessun avviso ufficiale e senza la pubblicazione della graduatoria finale di merito (la quale sarà pubblicata solo successivamente, in data 15 febbraio 2018) e, quindi, senza effettiva nomina dei vincitori del concorso veniva avviato il 173° corso di formazione per agenti di polizia penitenziaria presso le varie scuole assegnate.

Nelle date 9 e 10 gennaio 2018 il ricorrente si recava presso la Scuola di formazione e aggiornamento per il personale del Corpo di polizia e dell'Amministrazione penitenziaria di Roma, Via Di Brava n. 99 per sostenere gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti dal bando di concorso.

In data 10 gennaio 2018 il sig. Consoli veniva dichiarato idoneo dalla commissione esaminatrice.

Successivamente, come detto, in data 15 febbraio 2018, con avviso sul portale istituzionale dell'Amministrazione resistente www.giustizia.it. è stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso in oggetto, la quale risulta aggiornata, a ben vedere al 19 dicembre 2017, data del decreto di approvazione della medesima graduatoria.

In seno a detta graduatoria definitiva del concorso a n. 300 posti, elevati a n. 424 posti, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, il sig. Consoli risulta essere in posizione n. 467 con il punteggio totale di 8,65 a pari merito con altri 11 concorrenti, ma ultimo dei 12 in quanto più anziano degli altri.

Nello specifico, il ricorrente è collocato in graduatoria al n. 467 dopo il concorrente Menditto Michele (avente pari punteggio), mentre deve essere collocato al

n. 456, prima del concorrente Rossi Ernesto (avente pari punteggio) in virtù del titolo di preferenza dal sig. Consoli posseduto, avendo un figlio a carico o, comunque, in quella diversa posizione ritenuta corretta a seguito del dovuto riesame della graduatoria medesima.

Difatti, è indubbio che i titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 devono essere valutati prima del criterio della minore età, *ex art. 3, Legge n. 127 del 1997*, rappresentando, quest'ultimo, un elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati in seno al citato art. 5.

Poiché è apparso da subito evidente che l'Amministrazione ha omesso di assegnare lo spettante titolo di preferenza in virtù del fatto che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda, era coniugato e con un figlio a carico (**cf. certificato di stato di famiglia e ISEE 2015**) da cui ne era derivata l'espressa dichiarazione in seno alla medesima domanda di partecipazione, l'odierno ricorrente si determinava a chiedere informazioni circa la collocazione in graduatoria. Quindi inviava alla stessa Amministrazione, apposita mail del 20 febbraio 2018 all'indirizzo istituzionale concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it, con cui rappresentava l'omesso riconoscimento del titolo preferenziale allo stesso spettante e chiedeva il conseguente riconoscimento con la dovuta ricollocazione alla giusta posizione in graduatoria, allegando, fra l'altro anche copia del certificato di stato di famiglia (*cf. mail allegata*).

Alla superiore mail, l'Ufficio Concorsi dell'Amministrazione resistente rispondeva negativamente, asserendo di non poter attuare quanto richiesto dal ricorrente in quanto – a proprio dire – dalla domanda si evincerebbe che l'odierno ricorrente avrebbe dichiarato di non aver diritto a titolo di precedenza o preferenza in virtù del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (*cf. riscontro mail allegato*).

Successivamente, il sig. Consoli, per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, procedeva ad inoltrare formale istanza di accesso agli atti a mezzo pec del 13 marzo 2018, richiedendo copia di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione dallo stesso compilate e firmate durante lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali nelle date del 9 e del 10 gennaio 2018, copia della graduatoria aggiornata dopo le visite svolte nel mese di gennaio con indicato numero e posizione degli effettivi concorrenti avviati al corso di formazione (stante che, come detto, la graduatoria definitiva, seppur pubblicata in data 15 febbraio 2017, risulta aggiornata alla data del decreto di approvazione del 19 dicembre 2017), nonché le generalità e gli indirizzi di

residenza di tutti i concorrenti collocati in graduatoria con il medesimo punteggio del ricorrente pari a 8,65 e, infine, copia di tutti gli elaborati relativi alla prova scritta sostenuta dal ricorrente (cfr. istanza di accesso agli atti del 13 marzo 2018 allegata).

In data 21 marzo 2018 venivano ritirati presso gli uffici dell'Amministrazione copia degli estratti prodotti dalla stessa Amministrazione.

Poiché quest'ultima, però, ha provveduto a rilasciare al sig. Consoli solo parte degli atti richiesti, nelle date del 26 e del 28 marzo 2018 lo stesso ricorrente ha presentato nuova richiesta di accesso agli atti e successiva integrazione per il rilascio dell'ulteriore documentazione non consegnata, nonché copia del verbale con i criteri di valutazione dei titoli di preferenza posseduti dal predetto (cfr. istanza di accesso agli atti e successiva integrazione del 26-28 marzo 2018).

Tali nuove istanze di accesso agli atti sono rimaste, ad oggi, inevase e, pertanto, si chiede sin d'ora in questa sede di volersi disporre l'acquisizione della stessa documentazione non prodotta dall'Amministrazione.

Per quanto sopra detto si evidenzia l'illegittimità degli atti impugnati, e ciò anche per gli ulteriori motivi di

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' – CONTRADDITTORIETA'. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come già esposto in punto di fatto, l'odierno ricorrente ha regolarmente compilato ed inviato la domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 300 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile utilizzando l'apposito modello di domanda fornito dall'Amministrazione e allegato al bando di concorso.

Detto modello di domanda prevedeva l'indicazione del numero di figli e dello stato civile. In aggiunta a ciò, prevedeva, in maniera del tutto superflua e contraddittoria l'indicazione o meno del possesso del "*Titolo di precedenza o preferenza D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487*".

Orbene, emerge *ictu oculi* dalla domanda di partecipazione che si allega come **in seno alla stessa il ricorrente ha indicato di avere un figlio e di essere coniugato. Tale dichiarazione determina l'obbligo della stessa Amministrazione di valutare il titolo di preferenza costituito per l'appunto dall'aver un figlio a carico** (cfr. Tar Liguria,

sentenza n. 1056/2014).

Ciò anche in considerazione del fatto che le dichiarazioni da effettuare, contenute all'interno del medesimo modello e richieste dall'Amministrazione – nella specie, l'indicazione del numero di figli – non possono logicamente avere altro senso se non quello di attestare il possesso di un titolo di preferenza quale il fatto di avere uno o più figli a carico ai sensi dell'art. 5, comma 4, n. 18, del D.P.R. n. 487/1994.

La circostanza che il modello di domanda abbia previsto di apporre un'ulteriore spunta sulla casella indicante il possesso dei titoli di preferenza, si appalesa senza dubbio illegittima, e in questa sede specificatamente si impugna e se ne chiede, ove occorra, l'annullamento, in quanto ultronea, illogica, non necessaria e in aperta contraddizione con le dichiarazioni presenti nello stesso modello circa il possesso di titoli di preferenza e, peraltro, già fornite dal ricorrente.

Quindi, quanto rappresentato dall'Amministrazione – in sede di riscontro alla richiesta di parte ricorrente avvenuta con mail del 20 febbraio 2018 – secondo cui risulterebbe dalla domanda che il ricorrente abbia dichiarato di non aver diritto a titoli di preferenza, è in tutta evidenza illegittimo ed infondato in fatto ed in diritto.

A ciò deve aggiungersi come non possa fondatamente richiedersi al cittadino l'indicazione di una norma di legge, così come avvenuto con la predisposizione del modello di domanda in parola, oltretutto quando, come nel caso concreto, gli elementi utili alla commissione esaminatrice al fine di valutare, in caso di parità di punteggio fra più concorrenti, l'eventuale possesso di titoli di preferenza siano già stati previsti e dichiarati dal candidato-cittadino.

Si consideri, infine, che l'avvenuta dichiarazione da parte del sig. Consoli di avere un figlio deve ritenersi necessariamente idonea ad identificare il tipo di titolo di preferenza rivendicato dallo stesso, non essendovi nessun valido altro motivo per cui l'Amministrazione abbia provveduto ad inserire all'interno del modello di domanda l'indicazione in merito al numero di figli a carico (cfr. T.A.R. Campania Sez. V n. 6528/06).

Quanto sopra è da valere anche con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di notorietà richiesta dall'art. 14 del bando di concorso ed il cui modello, predisposto e fornito dall'Amministrazione al ricorrente, è stato consegnato dallo stesso in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale.

Come già rappresentato sopra, tale dichiarazione sostitutiva di notorietà è stata richiesta con accesso agli atti amministrativi ma non è stata fornita dalla stessa

Amministrazione, per cui si chiede a Codesto Tar Adito di volerne disporre l'acquisizione ed espressamente in questa sede si impugna per quanto di occorrenza e si formula ampia riserva di proporre motivi aggiunti avverso la stessa nel momento in cui se ne avrà conoscenza.

Il sig. Consoli ha dichiarato, anche in sede di consegna della suddetta dichiarazione sostitutiva di notorietà, i requisiti necessari per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza nella nomina previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Ciò comporta l'obbligo dell'Amministrazione resistente di riconoscere il titolo preferenziale spettante all'odierno ricorrente.

Quanto detto resta valido anche nell'ipotesi in cui lo stesso modello fornito dall'Amministrazione sia contraddittorio sul punto o non preveda concretamente la possibilità di dichiarare il suddetto titolo di preferenza, il quale è comunque ricavabile senza alcun ragionevole dubbio dal contenuto della stessa dichiarazione. Difatti, qualora l'omissione o la non corretta predisposizione del modulo da parte dell'Amministrazione non abbia consentito al ricorrente la corretta dichiarazione del titolo di preferenza, ciò non potrà comportare il disconoscimento di tale titolo in favore dello stesso.

II. ILLEGITTIMITA' PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO. OMESSA APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART. 6 L. 241/90 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Fermo ed impregiudicato quanto sopra, anche a voler ipotizzare la presenza di vizi formali nella domanda di partecipazione al concorso presentata dall'odierno ricorrente – qualora si voglia accedere all'interpretazione secondo cui andava spuntata la casella “SI” sui titoli di precedenza o preferenza – non v'è dubbio che la stessa domanda e la dichiarazione del possesso del titolo di preferenza, nascente dall'avvenuta dichiarazione di avere, il sig. Consoli, un figlio a carico, deve ritenersi in ogni caso idonea ad identificare il tipo di titolo di preferenza rivendicato dal ricorrente.

Ad ogni modo, **qualora l'Amministrazione avesse avuto dubbi sull'idoneità della dichiarazione a suffragare il possesso dei requisiti, avrebbe dovuto senz'altro**

chiedere chiarimenti al ricorrente e non negare in maniera automatica e formalistica il titolo di preferenza allo stesso spettante.

È acclarato, infatti, come nelle procedure concorsuali vada accordata al concorrente la possibilità di integrare o rettificare il contenuto della dichiarazione sul possesso del titolo mediante lo strumento del soccorso istruttorio, mentre ciò va escluso solo quando l'onere di documentazione sia rimasto del tutto inadempito. Tale ultima ipotesi, però, non può fondatamente sostenersi nel caso di specie, stante che, come più volte detto, il sig. Consoli ha indicato di avere un figlio a carico in seno alla domanda di partecipazione al concorso.

Pertanto, anche ove il titolo fosse stato dichiarato in una sezione diversa, o con modalità diverse, la commissione esaminatrice, in base ai principi di buona amministrazione, avrebbe dovuto ragionare in senso sostanzialistico e non meramente formalistico con pregiudizio per il candidato in effettivo possesso del requisito dichiarato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 gennaio 2009 n. 132; T.A.R. Calabria, sentenza n. 937/2016).

Sull'argomento, la costante giurisprudenza ha chiarito che, in presenza di un vizio di mera forma, l'Amministrazione non può assumere un atteggiamento formalistico e rigido ma deve, al contrario, attivare il dovere di soccorso nei confronti dei partecipanti alla selezione.

Infatti, **la presentazione da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativa al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tale sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), Legge n. 241/1990, secondo cui le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica.**

Tale principio di legge è volto a *“tutelare la buona fede e l'affidamento del cittadino attraverso la collaborazione dell'Amministrazione al compiuto svolgimento dell'istruttoria nel corso del procedimento (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 10 settembre 2009, n. 5451; Consiglio Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3097; Consiglio Stato, sez. VI, 07 gennaio 2008, n. 1; T.A.R. Roma Lazio sez. III Quater 4 dicembre 2009 n. 12533; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 ottobre 2008, n. 8871; T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 06 giugno 2008, n. 5392 T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 07 dicembre 2007, n. 1314).* La norma che prevede il potere-dovere dell'Amministrazione di integrare la

documentazione costituisce una diretta ed immediata esplicazione, sul piano procedimentale del principio dell'affidamento che il privato deve fare su un comportamento leale, collaborativo ed imparziale del responsabile dell'istruttoria teso a privilegiare l'accertamento della sostanzialità del rapporto sulla formalità della sua rappresentazione” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I Ter, n. 3384/2013).

Nel caso di specie, come già detto, la circostanza che il ricorrente avesse, all'epoca della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, un figlio a carico, risulta incontestabilmente dalla medesima domanda, anche qualora non sia stata spuntata l'apposita casella contenente l'indicazione del D.P.R. 9 maggio n. 487.

Il titolo infatti è stato già dichiarato dal ricorrente quando, in seno alla medesima domanda, ha rappresentato – oltre che ad essere coniugato, inserendo l'apposito codice nello spazio previsto – di avere un figlio a carico, indicandolo nell'apposita sezione del modello della detta domanda.

È evidente, quindi, che la Commissione esaminatrice era a conoscenza di tale circostanza, che si evince da una semplice lettura della domanda di partecipazione, né può costituire un valido motivo di esclusione del titolo preferenziale il fatto che la precitata è originata in automatico dal sistema informatizzato, posto che, anche in questo caso, risponde ai principi di buona amministrazione ragionare in senso sostanzialistico e non meramente formalistico con pregiudizio per il candidato effettivamente in possesso del requisito dichiarato (cfr. T.A.R. Calabria, sentenza n. 1163/2014).

Per quanto detto, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati in questa sede, che appaiono in palese contrasto con il principio generale del *favor participationis*, secondo cui, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, vi è l'obbligo per l'Amministrazione di favorire il massimo accesso senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste.

A quanto sopra esposto, deve aggiungersi che, come descritto in fatto, il ricorrente, vista l'illegittimità del posizionamento in graduatoria dello stesso al n. 467, in virtù del spettante titolo di preferenza a parità di punteggio con gli altri candidati, con mail del 20 febbraio 2018 inviata all'indirizzo istituzionale concorsipoliziapenitenziaria.dap@giustizia.it, ha rappresentato l'omesso riconoscimento del titolo e ne ha chiesto il conseguente riconoscimento con la dovuta ricollocazione nella giusta posizione in graduatoria. Mail a cui, come già evidenziato, ha fatto seguito il riscontro negativo da parte della stessa Amministrazione oggi resistente.

Tuttavia, emerge, dagli atti della medesima procedura concorsuale, come, in casi di istanze del tutto analoghe rivolte da altri concorrenti, le stesse siano invece state accolte, con conseguente riposizionamento in graduatoria effettuato dall'Amministrazione.

Il riferimento è, in particolare al Decreto del 8 marzo 2018, con il quale è stato rettificato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva del 19 dicembre 2017 con il riposizionamento dei Sig.ri DE BIASIO Antonio e FRANCONI Mattia in virtù dei titoli di preferenza dagli stessi posseduti (cfr. Decreto 8 marzo allegato).

Si evidenzia, pertanto, sotto tale ulteriore profilo, una disparità di trattamento in danno dell'odierno ricorrente, che, a differenza di altri concorrenti, ha visto illegittimamente rigettarsi la propria legittima istanza.

III. VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 4, D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 16, COMMA 1, D.P.R. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ILLOGICITA' – DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE.

Come già precisato, l'odierno ricorrente ha dichiarato in seno alla domanda di partecipazione al concorso di essere coniugato con un figlio a carico.

Tale titolo di preferenza è stato poi, dallo stesso sig. Consoli, indicato in seno al modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà predisposto dall'Amministrazione e consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, così come previsto dall'art. 14 del bando di concorso.

Ad ogni buon conto, pur ribadendo, ancora una volta, come l'odierno ricorrente abbia compiutamente indicato in domanda il possesso del titolo di preferenza costituito dall'avere un figlio a carico e, quindi, come detta circostanza comportava il riconoscimento *de plano* del titolo di preferenza da parte dell'Amministrazione e/o la richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica *ex art. 6, lett. b), Legge n. 241/1990*, qualora l'On.le Tar adito ritenga di non poter accogliere le superiori censure, va evidenziata, sotto ulteriori profili, l'illegittimità della procedura di collocazione in graduatoria del sig. Consoli così come operata dall'Amministrazione resistente.

Si censura, nello specifico, l'illegittimità e la nullità dell'art. 7 del Decreto del 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 luglio 2015 - IV serie speciale, con cui è stato bandito il concorso in oggetto, nella parte in cui, al comma 2,

prevede che qualora i titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni non siano espressamente dichiarati nella domanda stessa non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.

Sul punto, deve anzitutto ricordarsi come **i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 non sono in alcun modo assimilabili ai c.d. titoli di merito, per i quali l'art. 8 del citato D.P.R. prescrive debbano essere valutati prima dell'espletamento delle prove di esame.**

I titoli di preferenza, infatti, non devono in alcun modo essere esaminati e valutati dalla commissione esaminatrice, ma servono esclusivamente alla redazione della graduatoria nell'ipotesi, meramente eventuale, in cui più candidati conseguano il medesimo punteggio, con applicazione automatica nel rispetto dell'ordine previsto dal medesimo art. 5 del D.P.R. n. 487/94 (cfr., *ex multis*, Tar Lazio Roma, sentenza n. 3408/2006).

Una corretta interpretazione sostanzialistica delle norme di legge, nel caso in cui, come quello di specie, i titoli siano posseduti prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, impone il dovuto riconoscimento degli stessi in favore del concorrente.

Difatti, l'eventuale mancata indicazione del possesso di titoli di preferenza nella domanda di partecipazione al concorso non può comportare alcun effetto preclusivo alla loro considerazione in favore del candidato.

Dovendo i titoli di preferenza essere posseduti al momento della formazione della graduatoria finale, non può sussistere per il concorrente alcun onere di dichiarare i medesimi titoli, a pena di inammissibilità, già nella domanda di partecipazione. Tale interpretazione è senz'altro da preferire anche per ragioni sostanziali, poiché consente di privilegiare, a parità di merito nella valutazione, i candidati effettivamente meritevoli di tutela o di favore, indipendentemente dalla dichiarazione del requisito fatta (ovvero omessa) nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (Tar Liguria, sentenza n. 1056/2014).

L'art. 7 del Bando di concorso, con cui si pone il divieto di valutazione, in sede di formazione della graduatoria concorsuale, dei titoli di preferenza che non siano espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione, è senz'altro contraria al principio di collaborazione fra amministrazione ed amministrati, riconducibile al più generale principio di buona amministrazione. Ciò, in quanto lo stesso bando di concorso,

agli artt. 2 (Requisiti e condizioni per la partecipazione) e 3 (Esclusione dal concorso) non pone affatto il divieto della valutazione dei titoli di preferenza non indicati nella domanda di partecipazione, riferendosi, le stesse norme, esclusivamente ai casi di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione o per mancata indicazione di tutte le dichiarazioni necessarie ai fini dell'ammissione stessa (cfr. Tar Palermo, sentenza n. 1795/2007).

Sul punto, va osservato, infine, come, né dal bando di concorso, né dai principi che regolano le procedure concorsuali, in merito alla *par condicio* tra i candidati ed al divieto di aggravamento della procedura concorsuale, può in alcun modo desumersi il divieto della valutazione dei titoli di preferenza eventualmente erroneamente indicati.

Infatti, l'eventuale non corretta indicazione del possesso dei titoli nell'ambito della domanda, non ha avuto né l'effetto di aggravare il procedimento, né ha arrecato ritardi all'Amministrazione nel redigere la graduatoria finale, poiché i documenti o le dichiarazioni inerenti ai titoli di preferenza inviati vengono esaminati, per tutti i concorrenti, nello stesso tempo, al momento della formazione della graduatoria definitiva.

Pertanto, poiché l'eventuale irregolarità della domanda del ricorrente non ha arrecato alcun documento all'Amministrazione, né può dirsi aver violato la *par condicio* tra i concorrenti, è evidente come il mancato riconoscimento del titolo di preferenza spettante allo stesso ricorrente sia, come ricordato sopra, contrario al principio di collaborazione e di buona amministrazione, dovendosi, piuttosto, da parte dell'Amministrazione, considerare sufficiente ai fini della redazione della graduatoria la dichiarazione effettuata dallo stesso, o quantomeno invitare il medesimo a correggere la domanda qualora l'Amministrazione lo avesse ritenuto necessario (Tar Lazio Roma, sentenza n. 3408/2006).

Inoltre, come già rappresentato, il sig. Consoli ha dichiarato – ai sensi dell'art. 14 del bando di concorso, a mezzo del modello predisposto e fornito dall'Amministrazione al predetto e consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale – il possesso dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, risulta evidente l'illegittimità dell'art. 7 del Bando di concorso – con cui si pone il divieto di valutazione, in sede di formazione della graduatoria concorsuale, dei titoli di preferenza che non siano espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione – anche con riferimento all'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994.

Ciò dicasi anche nell'ipotesi in cui lo stesso modello fornito dall'Amministrazione sia contraddittorio sul punto o non preveda concretamente la possibilità di dichiarare il titolo di preferenza comunque ricavabile senza alcun ragionevole dubbio dal contenuto della stessa dichiarazione.

Difatti, anche in questo caso, qualora l'omissione o la non corretta predisposizione del modulo da parte dell'Amministrazione non abbia consentito al ricorrente la dichiarazione del titolo di preferenza, ciò non potrà comportare il disconoscimento del possesso di tale titolo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus boni iuris* è, per quanto dedotto, evidente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, è manifesta l'illegittimità degli atti impugnati, che sono lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente.

Sussiste, inoltre, un caso di estrema gravità ed urgenza, dal momento che la graduatoria definitiva del concorso in oggetto è tutt'ora pienamente efficace ed è stata già oggetto di provvedimenti di scorrimento per l'arruolamento di altri allievi oltre ai precedenti n. 424 posti banditi.

Difatti, com'è noto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487/1994, *“Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili [...]”*.

Si consideri inoltre che, con l'**art. 1, comma 287, Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)**, *“Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi [...]”*, è stata prevista l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, sino all'anno 2022.

Pertanto, qualora il ricorrente non fosse inserito tempestivamente nella giusta posizione in graduatoria, perderebbe illegittimamente delle sicure possibilità lavorative.

In altri termini, l'urgenza è da leggersi anche nell'ottica della mancata *chance* di

stipula di un contratto di lavoro per il ricorrente che si tradurrebbe nella negazione dell'accesso al lavoro.

Sussistendo quindi le ragioni di necessità e urgenza, si chiede la sospensione degli effetti degli atti impugnati, con un'ordinanza che imponga all'Amministrazione resistente il riesame della graduatoria definitiva relativamente alla posizione del ricorrente in quanto in possesso del titolo di preferenza per avere un figlio a carico, ai sensi dell'art. 5, comma 4, n. 18, del D.P.R. n. 487/1994.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma adito, *contrariis reiectis* e con salvezza di diritti ed azioni, Voglia:

- ***in via cautelare***, previa sospensione degli effetti degli atti impugnati, disporre il riesame della graduatoria definitiva relativamente alla posizione del ricorrente, in quanto avente diritto al titolo di preferenza per avere un figlio a carico;
- ***nel merito***, in accoglimento del presente ricorso, annullare per quanto di interesse del sig. Consoli Gino Alfio i provvedimenti impugnati, con conseguente riposizionamento del ricorrente nell'ambito della graduatoria definitiva del Concorso a 300 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria approvata con Decreto del 19 dicembre 2017, pubblicato in data 15 febbraio 2018, in virtù del diritto del ricorrente al titolo di preferenza dallo stesso posseduto e costituito dall'avere un figlio a carico, con ogni consequenziale statuizione;
- con riserva di ulteriori deduzioni e di motivi aggiunti appena si avrà visione dell'ulteriore documentazione prodotta dall'Amministrazione resistente;
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che concerne rapporti di pubblico impiego ed è esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo in quanto il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che, ai sensi dell'art. 46 c.p.a., l'Amministrazione resistente depositi i provvedimenti impugnati nonché gli atti ed i documenti in base ai quali gli stessi sono stati emanati, quelli in essi citati, ivi compresi i verbali e la scheda istruttoria della commissione esaminatrice che concernono la valutazione della posizione e dei titoli vantati dal sig. Consoli, nonché il modello di dichiarazione sostitutiva di notorietà

consegnato dal ricorrente in sede di accertamento psico-fisico ed attitudinale di cui all'art. 14, comma 1, punto 1) del bando di concorso, e che in mancanza, ai sensi dell'art. 65 c.p.a., il Presidente o il Collegio ne ordini l'esibizione.

Si chiede infine di disporre comunque l'assunzione di quegli altri mezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini della soluzione della vicenda.

Con espressa riserva di ulteriori istanze istruttorie.

Si producono i documenti richiamati in narrativa come da allegato indice.

ISTANZA EX ART. 52, COMMA 2, C.P.A.

Il proponendo ricorso, qualora dovesse essere accolto, comporterebbe il diritto del ricorrente ad essere riposizionato in graduatoria in una posizione allo stesso più favorevole. Pertanto, potrebbero venire ad esistenza una serie di controinteressati, tanti quanti sono i concorrenti attualmente inseriti nella stessa graduatoria le cui posizioni verrebbero postergate. In ragione di ciò, ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero dei potenziali controinteressati da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione per pubblici proclami del ricorso ai soli controinteressati (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata), anche attraverso la notificazione per via telematica mediante la pubblicazione dell'intero ricorso sul sito del Ministero della Giustizia o nelle diverse modalità che Codesto Collegio vorrà indicare e riterrà opportune, previa richiesta all'Amministrazione resistente, se del caso, dei dati relativi alla residenza di tutti i concorrenti controinteressati.

Catania, 09 aprile 2018.

Avv. Alfio Giuseppe Aureliano Laudani

Avv. Sandro Giacobbe